



**COMUNE DI ALBISSOLA MARINA**  
**(Provincia di Savona)**

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO  
CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE**

**(Approvato con delib.ne C.C. nr. 49 del 24.10.2005 ed approvato dalla Giunta Provinciale con  
deliberazione nr. 33 del 27.03.2007)**

# **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE**

(Legge 15 gennaio 1992, n° 21 – Legge Regionale 25 luglio 1994, n° 40 –  
Legge Regionale 28 ottobre 1997, nr. 41)

## **TITOLO I – IL SERVIZIO**

### **ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

1 – Il servizio pubblico di noleggio con conducente soddisfa le esigenze del trasporto individuale e/o di piccoli gruppi di persone con funzioni complementari ed integrative rispetto al servizio pubblico di linea e viene effettuato, su richiesta, in modo non continuativo su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2 – Il servizio si rivolge a quella clientela specifica che avanza, direttamente presso la sede della rimessa dell'autovettura adibita al servizio stesso, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

### **ARTICOLO 2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1 – Il servizio è disciplinato dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, dal D.M. 19 novembre 1992, dalla Legge Regionale 25 luglio 1994, n. 40 e successive modifiche, nonché dal presente Regolamento.

2 – Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, statali e regionali, dagli usi e dalle consuetudini.

### **ARTICOLO 3 AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE**

1 – L'esercizio del servizio è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2 – Non è consentita, in capo allo stesso soggetto, la titolarità di più licenze di taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi. Il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi è vietato anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.

3 – Ogni autorizzazione comunale consente, previa presentazione della documentazione comprovante la proprietà del veicolo, ovvero la sua disponibilità, il rilascio dell'autorizzazione comunale a presentare il mezzo medesimo presso le strutture competenti per la sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. Ottenuta detta ultima e superata la visita di collaudo di cui all'art. 32, il Comune ne autorizza l'utilizzo.

4 – Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

5 – L'autorizzazione deve essere custodita a bordo dell'autovettura durante il servizio onde consentire, senza difficoltà, l'attività di controllo da parte degli Organi di Vigilanza.

6 – L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere rilasciata ai cittadini italiani ed equiparati che abbiano le rimesse nell'ambito del territorio comunale di Albissola Marina, ovvero intendano attivarle, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.

7 – Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n° 21, articolo 7, comma 1, i titolari per l'esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n° 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della L. nr. 21/1992.

8 – Nei casi di cui al comma 7, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

9 – In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 7, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

#### ARTICOLO 4 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1 – Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della Legge 15 gennaio 1992, nr. 21, la Giunta Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 1994, nr. 40 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ARTICOLO 5 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1 – Le autovetture utilizzate per il servizio pubblico di noleggio con conducente devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 71 del vigente Codice della Strada, avere cilindrata non inferiore ai 1000 cc ed avere cinque porte.

2 - L'autovettura deve essere munita di marmitta catalitica od altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti.

3 - Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

4 - Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta "NOLEGGIO" unitamente agli stemmi della Regione e del Comune; le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con riprodotti, ai lati, gli stemmi della Regione e del Comune. La foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono quelle stabilite dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2064 dell'8 Maggio 1992.

## ARTICOLO 6 LOCAZIONE TEMPORANEA DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO

1 - I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere locati per la sostituzione temporanea ed eccezionale di quelli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto o incendio, avarie alla strumentazione misuratrice del percorso.

2 - La locazione è autorizzata di volta in volta dal competente ufficio comunale alle seguenti condizioni:

- a. il veicolo sostitutivo deve essere regolarmente immatricolato per il servizio di noleggio con conducente e deve avere le caratteristiche di cui all'art. 5;
- b. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per le riparazioni occorrenti;
- c. la comunicazione della sostituzione deve pervenire al Comune prontamente e comunque prima dell'immissione in servizio dell'autovettura sostitutiva.

## ARTICOLO 7 SOSTITUZIONE AUTOVETTURE

1 – E' consentita, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 3, la sostituzione per alienazione, dell'autovettura in servizio di noleggio con conducente.

2 – L'interessato dovrà presentare apposita domanda di sostituzione e, successivamente, copia del libretto.

3 – L'Ufficio provvederà ad annotare la sostituzione dell'autovettura sull'autorizzazione.

## ARTICOLO 8 SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1 – Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono, nell'ambito delle finalità stabilite dall'art. 18 della L.R. 25 luglio 1994, nr. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2 – Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare di autorizzazione al noleggio con conducente e loro forme associative.

## ARTICOLO 9

## OPERATIVITA' DEL SERVIZIO ED ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1 - La prestazione del servizio di noleggio con conducente è effettuata con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione raggiungibile, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale. Si prescinde dall'assenso in presenza delle convenzioni di cui all'art. 8.

2 - Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, e salve le deviazioni imposte da giustificati motivi o cause di forza maggiore, al conducente è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.

3 - L'acquisizione della corsa o dei servizi avviene presso la rimessa del vettore per qualsiasi destinazione.

4 - Conseguentemente, è fatto divieto di stazionare con il veicolo adibito al servizio, su strade od aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio. Dal divieto possono essere escluse le zone individuate, con provvedimento della Giunta Comunale, in spazi pubblici appositamente delimitati ed a ciò destinati.

5 - Salvo che si operi in esecuzione delle convenzioni di cui all'art. 8, è parimenti vietato esercitare il servizio su itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite.

6 - L'acquisizione di traffico nel territorio Comunale ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni o Stati delle Comunità Europee è consentita alle condizioni di reciprocità.

### ARTICOLO 10

#### MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1 - Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21.

2 - Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa di ogni dipendente o collaboratore.

### ARTICOLO 11

#### COMMISSIONE COMUNALE

1 - Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed al rilascio delle autorizzazioni, l'Amministrazione Comunale provvede, entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) dal Responsabile del Servizio Comunale competente in funzione di presidente;
- b) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) da n° 2 rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;

2 - La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

3 - Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

4 - La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con provvedimento del Responsabile del Servizio che provvede altresì alla sua sostituzione.

5 - Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno e può fare intervenire, al fine di acquisire elementi di giudizio ovvero per la trattazione di questioni particolarmente complesse, esperti non componenti senza diritto di voto.

6 - Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due componenti della Commissione stessa.

7 - Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione decide a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

8 - Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del competente Servizio.

9 - La Commissione svolge un ruolo consultivo, propositivo e di impulso nei confronti degli Organi del Comune.

10 - La Commissione, ove debba essere obbligatoriamente sentita, deve emettere il proprio parere non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione adita abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Organo competente dell'adozione del provvedimento finale, di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

## **TITOLO II – LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DI VEICOLI CON CONDUCENTE**

### **ARTICOLO 12 ACCESSO ALLA PROFESSIONE**

1 - L'accesso alla professione di noleggiatore di veicoli con conducente è consentito ai cittadini italiani, ovvero a quelli di un paese dell'Unione Europea o di altro paese che preveda la reciprocità, iscritti nel ruolo dei conducenti veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25 luglio 1994, nr. 40 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 - Qualora il servizio sia gestito in forma societaria, l'iscrizione al ruolo è richiesta, oltre che a tutto il personale di guida, anche al legale rappresentante della società.

3 - L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per la conduzione dei veicoli di che trattasi in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio ovvero in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

4 - Il certificato di iscrizione al ruolo deve essere conservato a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli Organi di Vigilanza.

### ARTICOLO 13 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1 - L'esercizio della professione di noleggiatore di veicoli con conducente è consentito, previo rilascio di apposita autorizzazione, ai soggetti iscritti al Ruolo di cui all'art. 12 e che siano in possesso del requisito di idoneità morale.

2 - Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a. abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b. abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- c. abbia riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20 Febbraio 1958, n. 75;
- d. sia stato dichiarato fallito;
- e. risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

3 - In tutti i casi sopra elencati il requisito continua ad essere non soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

4 - Qualora il servizio sia gestito in forma associativa il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto da tutti i soci per le S.N.C., dai soci accomandatari per le S.A.S. o S.p.A., dagli amministratori per ogni altro tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa sia proposto un institore o un direttore, il predetto requisito deve essere posseduto anche da quest'ultimo.

### TITOLO III – L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO

#### ARTICOLO 14 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1 - Le autorizzazioni sono rilasciate ai singoli in possesso dei requisiti richiesti, previo espletamento di un concorso pubblico, per titoli, bandito in riferimento ai posti disponibili in organico e sulla base della graduatoria approvata dal Responsabile del Servizio competente e pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

2 - Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel bando di concorso di cui all'art. 15.

3 - In particolare, il medesimo Servizio è competente a:

- a. curare la redazione dello schema del bando di concorso secondo quanto prescritto al successivo art. 15;
- b. esaminare le domande di partecipazione al concorso e decidere sull'ammissione dei candidati;

- c. valutare i titoli secondo i parametri elencati nel successivo articolo 16 ed a redigere la graduatoria di merito.

4 - Avverso i provvedimenti di ammissione od esclusione dal concorso e la graduatoria, l'interessato può proporre ricorso amministrativo alla Commissione Comunale entro trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione in via amministrativa. La Giunta decide sul ricorso, acquisendo le controdeduzioni del Settore competente, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Si applicano le norme del Capo I del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi, in quanto compatibili.

5 - La graduatoria di merito resta valida tre anni a decorrere dalla data della sua approvazione.

6 - La disponibilità di autorizzazioni si verifica:

- a. in caso di restituzione di autorizzazioni già concesse, revoca o decadenza dalle stesse con provvedimento divenuto inoppugnabile;
- b. in caso di ridefinizione degli organici sulla scorta di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 1994, nr. 40 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ARTICOLO 15 CONTENUTI DEL BANDO

1 – I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine di presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio;
- f) lo schema della domanda per la partecipazione al concorso;

2 – Il bando di concorso è approvato con provvedimento del Responsabile del Servizio ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

## ARTICOLO 16 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1 - Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Settore competente procede alla valutazione dei seguenti titoli cui è assegnato il punteggio in appresso indicato:

- a. titolo di studio superiore a quello previsto per l'iscrizione al Ruolo di cui all'art. 7 della L.R. nr. 40 del 25.07.1994 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 1;
- b. servizio di autista prestato presso pubbliche amministrazioni, aziende od imprese private: per ciascun semestre punti 1, sino ad un massimo di punti 4;
- c. precedente possesso di autorizzazione comunale (del Comune di Albissola Marina o altri) per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente in ordine alla quale non sia intervenuto provvedimento di decadenza o revoca: per ogni biennio di titolarità nell'autorizzazione punti 1;

- d. periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare di soggetto titolare di autorizzazione di noleggio con conducente: per ciascun semestre punti 2, sino ad un massimo di punti 8;
- e. servizio svolto in qualità di sostituto, per periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi: per ciascun semestre punti 2, sino ad un massimo di punti 8.

2 - Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3 - Le modalità di presentazione dei titoli e l'eventuale documentazione a loro corredo sono stabilite dal bando di cui all'art. 15 e potranno essere effettuate anche mediante autocertificazione.

4 - Qualora a due o più candidati risulti attribuito lo stesso punteggio l'autorizzazione verrà rilasciata sulla base dei titoli che nei concorsi a pubblici impieghi costituiscono titolo di preferenza. In mancanza si farà riferimento alla data ed al numero di protocollo della domanda di ammissione al concorso.

#### ARTICOLO 17 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - Il Responsabile del Servizio, in conformità alla graduatoria di merito, formulata ai sensi del precedente articolo 16, provvede al rilascio del titolo.

2 - Il rilascio del titolo è subordinato alla presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di veicoli con conducente ed alla verifica delle eventuali ulteriori condizioni all'uopo fissate nel bando di cui all'art. 15.

3 - Al titolare dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore di veicoli con conducente.

4 - Allorché è accertata la sussistenza in capo al titolare dell'autorizzazione di situazioni di incompatibilità, è assegnato un termine temporale entro il quale dovrà essere rimossa la stessa situazione di incompatibilità ovvero fatta rinuncia dell'autorizzazione d'esercizio ai sensi dell'art. 38.

#### ARTICOLO 18 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata e viene sottoposta ogni anno a vidimazione presso l'ufficio comunale competente. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore di autoveicoli con conducente.

2 - L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

#### ARTICOLO 19 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - Può essere autorizzato il trasferimento dell'autorizzazione, nel rispetto delle condizioni a ciò poste dall'art. 9 della Legge nr. 21/1992, assolve le seguenti condizioni:

- a. il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il Comune (nelle more della registrazione è sufficiente l'inoltro di dichiarazione del notaio attestante il già avvenuto trasferimento della titolarità o gestione dell'esercizio);
- b. la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il Comune, insieme con l'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c. il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento e non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità come definite dall'art. 17.

2 - Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita un'altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

## **TITOLO IV – L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

### **ARTICOLO 20 AVVIO E SOSPENSIONE**

1 – Nel caso di rilascio dell'autorizzazione o di trasferimento della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza della medesima autorizzazione, attivare nell'ambito del territorio di Albissola Marina un'autorimessa idonea al ricovero del mezzo ed all'acquisizione degli ordinativi nonché avviare il servizio di trasporto in condizioni di perfetta operatività entro quattro mesi dalla data di rilascio o di volturazione del titolo. Per giustificati motivi, indipendenti dalla volontà dell'interessato, può essere concessa ragionevole proroga a discrezione del Responsabile del Servizio.

2 – Il titolare dell'autorizzazione ovvero l'organismo cui la medesima è conferita, che deve, per qualsivoglia ragione, sospendere il servizio, deve farne denuncia per iscritto, nel termine perentorio di 24 ore dall'inizio del periodo di sospensione, al competente Ufficio comunale.

### **ARTICOLO 21 COMPORAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO**

1 - Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo, oltre che dell'osservanza dei divieti e prescrizioni contenuti negli articoli di Regolamento, di:

- a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b. informare il cliente su qualsiasi deviazione, al percorso normalmente più breve, si rendesse necessaria;
- c. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- e. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

- f. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria;
- g. consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- h. rilasciare su richiesta del cliente, in quanto conforme alla Legge, ricevuta attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- i. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- j. conformare il proprio abbigliamento alle disposizioni che saranno emanate dal competente Organo Comunale;
- k. non utilizzare il veicolo per scopo diverso da quello autorizzato.

2 - Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a. far salire sul veicolo persone diverse dagli utenti del servizio, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, in ordine ai servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea;
- b. portare sul mezzo animali propri;
- c. fumare all'interno del veicolo;
- d. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- e. rifiutare il trasporto del bagaglio quando ancora risulti capiente il veicolo;
- f. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

## ARTICOLO 22 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1 - Agli utenti del servizio di noleggio con conducente è fatto divieto di:

- a. fumare all'interno del veicolo;
- b. gettare oggetti dai veicoli, siano essi fermi ovvero in movimento;
- c. pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del mezzo;
- d. pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- e. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

## ARTICOLO 23 SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1 - Nell'ambito dell'impresa familiare, i titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 12 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1.

2 - Chiunque sostituisca alla guida il titolare di autorizzazione ovvero un dipendente di questo, deve essere in possesso del requisito dell'iscrizione al Ruolo.

3 - Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.

4 - La sostituzione e la collaborazione alla guida sono assoggettate, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 1, lettere d ed e, a preventiva autorizzazione da rilasciarsi, rispettivamente, di volta in volta e una tantum, sulla scorta della documentazione attestante il possesso in capo al sostituto o collaboratore dei predetti requisiti. L'istanza di autorizzazione dovrà altresì essere corredata della posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto nonché dei riferimenti identificativi del contratto di cui al precedente comma 3.

## ARTICOLO 24 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1 - Il conducente, a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa (sempre che ciò non sia in contrasto con le norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada) esigendo il pagamento del solo importo dovuto, salvi gli eventuali supplementi richiesti dall'utente.

2 - Il committente ha altresì il diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo.

3 - Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al contachilometri, salvo che il passeggero, che deve esserne tempestivamente informato, dichiari che intende proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo.

## ARTICOLO 25 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RESO A PERSONE ANZIANE ED A PORTATORI DI HANDICAP

1 - Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alle persone anziane ed ai soggetti portatori di handicap.

2 - Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità di anziani e portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

## ARTICOLO 26 TARIFFE

- 1 - Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
- 2 - La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 11 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di autonoleggio.
- 3 - I criteri di determinazione della tariffa e degli eventuali supplementi sono approvati dalla Giunta Comunale.

## ARTICOLO 27 MISURATORI DI PERCORSO

- 1 - I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale.
- 2 - È fatto obbligo al noleggiatore di mantenere in perfetta efficienza la predetta strumentazione.
- 3 - Il contachilometri può essere sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Tali verifiche vengono disposte nell'ambito dei controlli di cui al successivo art. 32; le anomalie o i malfunzionamenti, accertati nel corso di detti controlli, debbono essere riparati prima dell'avvio del servizio.
- 4 - Le avarie al contachilometri sopravvenute nel corso del servizio, salva l'eventuale prosecuzione della corsa prevista dall'art. 24, comma 3, debbono essere riparate prima di riprendere il servizio medesimo.

## ARTICOLO 28 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- 1 - Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto o dipendente.

## ARTICOLO 29 PUBBLICITA' SUI VEICOLI

- 1 - Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno od all'esterno dei veicoli deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio, sempre che non sia in contrasto con i regolamenti comunali di pubblicità e del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.

## ARTICOLO 30 RECLAMI

- 1 - Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Comune o direttamente al Corpo di Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, avvia, ricorrendone le circostanze, il procedimento sanzionatorio previsto dal Regolamento.

2 – E' fatto obbligo al noleggiatore di comunicare all'utente che ne faccia richiesta, indirizzo e recapito telefonico degli Uffici comunali competenti in materia di reclami.

## **TITOLO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO**

### **ARTICOLO 31 ADDETTI ALLA VIGILANZA**

1 – La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è espletata dal Corpo di Polizia Municipale e dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, nr. 689.

### **ARTICOLO 32 IDONEITA' DEI MEZZI AL SERVIZIO**

1 – Il Corpo di Polizia Municipale dispone annualmente o tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei veicoli adibiti al servizio, comprese le verifiche di corretto funzionamento del contachilometri.

2 – Il Corpo di Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3 – Le procedure di cui ai commi 1) e 2) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

### **ARTICOLO 33 SANZIONI**

1 – Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- a. con sanzione amministrativa pecuniaria;
- b. con sanzione amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione nei casi previsti rispettivamente dai successivi articoli 34 e 35.

2 - L'esercizio dell'attività senza l'iscrizione a Ruolo dei conducenti è sanzionato con le modalità di cui all'art. 17 L.R. nr. 25 luglio 1994, nr. 40 successive modificazioni ed integrazioni.

3 - Con le modalità di cui all'art. 16 della L.R. nr. 25 luglio 1994, nr. 40 successive modificazioni ed integrazioni sono inoltre sanzionate le inosservanze all'obbligo convenzionale di espletare il servizio sussidiario od integrativo previsto dall'art. 8 di questo Regolamento.

4 – Per tutte le altre violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25.00 a € 500.00.

5 - Le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

ARTICOLO 34  
SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1 – La sospensione della validità dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è disposta dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

- a. violazione, per la terza volta nell'arco di dodici mesi, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente articolo 33;
- b. sospensione del servizio per più di dieci giorni consecutivi senza averne dato comunicazione all'ufficio nei termini di cui al comma 2 dell'art. 20;
- c. sostituzione del veicolo alienato senza la preventiva autorizzazione;
- d. sostituzione e collaborazione alla guida non previamente comunicate ai sensi dell'art. 23 comma 4, con avvalimento di soggetti comunque in possesso dei requisiti dell'iscrizione al Ruolo e della idoneità morale;
- e. perdita, da parte del titolare dell'autorizzazione e dell'eventuale soggetto possessore, anche di uno solo, dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13;
- f. raggiungimento della località di destinazione con effettuazione di percorso diverso da quello più breve ed in assenza di giustificati motivi o di cause di forza maggiore;
- g. esazione di compensi o maggiorazioni non dovuti con conseguente violazione delle determinazioni adottate dal Comune in materia di tariffe;
- h. violazione delle norme regolamentari relative al trasporto di anziani e dei portatori di handicap;
- i. ingiustificata inosservanza delle prescrizioni impartite a seguito delle verifiche di idoneità dei mezzi di cui all'art. 32 comma 1, e dei termini di tempo assegnati previsti per riportare il veicolo in condizioni di efficienza o di idoneità al servizio;
- j. commissione di un reato contravvenzionale per il quale è prevista anche la pena dell'arresto o un reato colposo, ambedue inerenti la circolazione, con sentenza definitiva di condanna.

2 – La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione di provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 35  
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 – E' revocata l'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. violazione delle norme di legge o di regolamento che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto, di più autorizzazioni;
- b. sostituzione o collaborazione alla guida non previamente autorizzata, con avvalimento di soggetto sprovvisto dei necessari requisiti;

- c. accertata inottemperanza al divieto temporaneo di proseguire l'attività di noleggiatore imposto con l'ordinanza di sospensione di cui all'art. 36;
- d. violazione alle norme di Legge e di Regolamento sul conferimento delle autorizzazioni;
- e. a seguito della comminatoria di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi del precedente articolo 34;
- f. mancata restituzione nei termini previsti dall'articolo 36, comma 4 dell'autorizzazione sospesa;
- g. sospensione ingiustificata dell'attività per un periodo, anche non consecutivo, di un mese nell'arco dell'anno;
- h. infruttuoso decorso del termine assegnato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, per la rimozione delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di noleggiatore;
- i. accertata abusiva spiombatura della strumentazione di misurazione del percorso (contachilometri, ecc.) e/o sua manomissione in danno all'utenza;

2 – La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### ARTICOLO 36 PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE E PER LA REVOCA

1 – I provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione sono adottati dal Responsabile del Servizio competente. La durata della sospensione è determinata tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

2 – E' parimenti adottato dallo stesso Responsabile del Servizio il provvedimento di revoca del titolo autorizzativo.

3 – Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso ricorso alla Giunta Comunale nei termini e con le modalità di cui all' art. 14, comma 4.

4 – L'autorizzazione di esercizio e l'autorizzazione rilasciata a collaboratori, dipendenti conducenti e sostituti deve essere, in caso di sospensione o revoca restituita all'Ufficio entro 24 ore dalla data di notifica del provvedimento.

5 – La mancata e ingiustificata consegna dei titoli autorizzativi sospesi ne comporta la revoca d'ufficio.

#### ARTICOLO 37 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - È disposta la decadenza dell'autorizzazione del suo titolare per il mancato avviamento del servizio nei termini stabiliti dall'art. 20, comma 1.

## ARTICOLO 38

### RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1 – Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio del servizio deve presentare comunicazione scritta al competente Ufficio comunale, restituendo l'autorizzazione.

## ARTICOLO 39

### EFFETTI CONSEGUENTI A RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA LICENZA

1 – Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

## **TITOLO VI - NORME FINALI**

## ARTICOLO 40

### ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1 – Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i Regolamenti e tutte le disposizioni in materia precedentemente emanati dall'Amministrazione Comunale.

## ARTICOLO 41

### ENTRATA IN VIGORE

1 – Il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

# **INDICE GENERALE**

## **TITOLO I – IL SERVIZIO**

- ART. 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- ART. 3 – AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
- ART. 4 – NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
- ART. 6 – LOCAZIONE TEMPORANEA DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO
- ART. 7 – SOSTITUZIONE AUTOVETTURE
- ART. 8 – SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA
- ART. 9 – OPERATIVITA' DEL SERVIZIO ED ACQUISIZIONE DELLA CORSA
- ART. 10 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 11 – COMMISSIONE COMUNALE

## **TITOLO II – LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DI VEICOLI CON CONDUCENTE**

- ART. 12 – ACCESSO ALLA PROFESSIONE
- ART. 13 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

## **TITOLO III – L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO**

- ART. 14 – CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 15 – CONTENUTI DEL BANDO
- ART. 16 – TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
- ART. 17 – ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 18 – VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 19 – TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

## **TITOLO IV – L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

- ART. 20 – AVVIO E SOSPENSIONE
- ART. 21 – COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO
- ART. 22 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
- ART. 23 – SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA
- ART. 24 – INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
- ART. 25 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RESO A PERSONE ANZIANE ED A PORTATORI DI HANDICAP
- ART. 26 – TARIFFE
- ART. 27 – MISURATORI DI PERCORSO
- ART. 28 – RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 29 – PUBBLICITA' SUI VEICOLI
- ART. 30 – RECLAMI

## **TITOLO V – VIGILANZA SUL SERVIZIO**

- ART. 31 – ADDETTI ALLA VIGILANZA
- ART. 32 – IDONEITA' DEI MEZZI AL SERVIZIO
- ART. 33 – SANZIONI
- ART. 34 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 35 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 36 – PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE E PER LA REVOCA
- ART. 37 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 38 – RINUNCIA ALL’AUTORIZZAZIONE

ART. 39 – EFFETTI CONSEGUENTI A RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA  
DELL’AUTORIZZAZIONE

**TITOLO VI – NORME FINALI**

ART. 40 – ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

ART. 41 – ENTRATA IN VIGORE



**COMUNE DI ALBISSOLA MARINA**  
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO  
CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE**

(Approvato con delib.ne C.C. nr. 49 del 24.10.2005)